



CONVENZIONE DEL POLO CULTURALE DEL CASTANESE
ANNI 2024-2025-2026

Convenzione tra i Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno e Turbigo per il Polo Culturale del Castanese

Premesso:

- Che con Delibere di Consiglio Comunale, ciascuno dei Comuni sopra indicati ha sottoscritto la convenzione per l'istituzione del Polo Culturale del Castanese per il periodo 2002-2004, rinnovata per i periodi: 2005-2007, 2008-2010, 2011-2013, 2014-2016, 2017-2019, 2020-2021 e 2021-2023;
- Che la cooperazione alla base della volontà di aggregazione si è mantenuta costante ed elevata per tutto il periodo sopra riportato;
- Che si ritiene ora di sottoscrivere, fra i 10 comuni del Castanese, un nuovo accordo triennale per il periodo 2024/2026, adeguandone il contenuto al mutato quadro normativo e meglio rispondente alle realtà organizzative di ciascun comune aderente;

Viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

Arconate nella figura del Sindaco pro tempore.....;

Bernate Ticino nella figura del Sindaco pro tempore.....;

Buscate nella figura del Sindaco pro tempore.....;

Castano Primo nella figura del Sindaco pro tempore

Cuggiono nella figura del Sindaco pro tempore

Inveruno nella figura del Sindaco pro tempore.....;

Magnago nella figura del Sindaco pro tempore.....;

Nosate nella figura del Sindaco pro tempore.....;

Robecchetto con Induno nella figura del Sindaco pro tempore.....;

Turbigo nella figura del Sindaco pro tempore.....;

ART. 1 OGGETTO

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, delle attività di promozione di iniziative integrate di carattere culturale e di spettacolo, e per la valorizzazione dei beni artistici, architettonici, ambientali e di interesse turistico dei propri territori.

La cooperazione intercomunale è realizzata mediante l'istituzione di un Polo Culturale che assume il nome di Polo Culturale del Castanese.

ART. 2 SCOPO

IL Polo Culturale del Castanese è lo strumento con cui i Comuni aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuno:

- ◆ Progettano iniziative per valorizzare i luoghi artistici, architettonici, ambientali dei Comuni interessati;
- ◆ Rafforzano la cooperazione per realizzare una ottimizzazione delle risorse culturali di ciascun territorio;
- ◆ Promuovono manifestazioni per valorizzare il patrimonio di storia e tradizioni popolari della loro comunità.

ART. 3. SEDE

Il comune di CASTANO PRIMO assume le funzioni di Comune capo convenzione e sede del Polo.

ART. 4 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Con la presente convenzione, i Comuni sopracitati delegano al Comune di Castano Primo lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:

1. Adottare gli atti amministrativi e contabili necessari al funzionamento del Polo Culturale;
2. Porre in essere, in generale, tutte le attività, procedure e provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione secondo la sua disciplina interna.

ART. 5 RISORSE FINANZIARIE

I rapporti finanziari tra i Comuni contraenti sono ispirati al principio di solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri. Per lo svolgimento delle attività del Polo Culturale, come pure per il suo funzionamento, si provvede con fondi costituiti da:

1. Quote dei Comuni, determinate all'inizio del triennio sulla base del numero degli abitanti residenti di ciascun Comune al 31 dicembre 2023.
2. Assegnazioni dei finanziamenti provenienti dalla Regione, dalla Provincia e da altri Enti.
3. Eventuali proventi relativi agli incassi derivanti dalle varie iniziative.

4. Altre entrate ordinarie e straordinarie derivanti da sponsorizzazioni di privati, di cui al successivo art. 11.

Tutte le spese di gestione faranno carico al bilancio del Comune sede del Polo Culturale.

In seguito all'approvazione della presente Convenzione da parte del Consiglio Comunale, ciascun Comune ai sensi del D.Lgs. 118/11 – allegato 4/2 dovrà assumere impegno di spesa su tutte e tre le annualità, ossia 2024-2025-2026, per la parte dovuta e comunicare gli estremi dell'impegno di spesa al Comune sede del Polo Culturale; quest'ultimo provvederà, quindi, all'accertamento in entrata.

I Comuni contraenti provvederanno entro il **30 aprile** di ciascun anno a versare la quota di loro spettanza, nella misura indicata al punto 1 del presente articolo.

Il Comune sede del Polo Culturale, provvederà pertanto ad iscrivere nel proprio Bilancio Triennale 2024/2026 appositi capitoli di spesa per il finanziamento e la gestione delle attività del Polo e appositi capitoli di entrata dei contributi a carico dei Comuni convenzionati e di eventuali Enti i cui stanziamenti dovranno essere pari a quelli di spesa.

ART. 6. ORGANI

Sono Organi del Polo Culturale del Castanese:

- ◆ La Consulta dei Comuni
- ◆ Il Presidente

ART. 7 CONSULTA DEI COMUNI

La Consulta è composta dai Sindaci e/o Assessori e/o Consiglieri delegati dei Comuni aderenti al Polo.

La Consulta è costituita con la presenza della metà più uno degli appartenenti, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Compete alla Consulta:

1. Nominare il Presidente e il Vicepresidente;
2. Dare indicazioni e direttive per la predisposizione e cura del programma culturale annuale e pluriennale al fornitore di servizi culturali, il quale parteciperà alle riunioni della Consulta su invito del Presidente;
3. Approvare i programmi annuali e pluriennali;
4. Approvare il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo delle spese sostenute predisposto dal Direttore Tecnico;
5. Approvare il piano economico del triennio 2024/2026;
6. Proporre gli acquisti di beni strumentali necessari alla realizzazione di interventi culturali e determinare criteri di riparto in caso di scioglimento del Polo Culturale;
7. Nominare, al suo interno, commissioni operative per predisporre i programmi culturali nei diversi settori di interesse;
8. Quantificare il compenso annuo spettante al Comune sede del Polo per la gestione dello stesso;
9. Determinare i criteri di concessione spazi comunicazionali ad eventuali Sponsor;
10. Valutare l'eventuale richiesta di adesione al Polo inoltrata da nuovi Comuni;
11. Formulare eventuali proposte di modifica alla presente convenzione.

Alle riunioni della Consulta partecipa il Direttore Tecnico di cui al successivo art. 9 con ruolo consultivo.

Le funzioni di Segretario della Consulta sono espletate dal Direttore Tecnico o da un dipendente del Comune sede del Polo Culturale, in servizio presso il Settore Cultura.

ART. 8 PRESIDENTE

Il Presidente è il Sindaco o l'Assessore delegato nominato dalla Consulta.

Compete al Presidente:

- ◆ Convocare e presiedere le riunioni della Consulta, di cui al precedente art. 7;
- ◆ Curare i rapporti con le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali e con altri Enti;

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata della convenzione.

ART. 9 DIRETTORE TECNICO

Viene individuato il Direttore Tecnico nella figura del Dirigente/Responsabile P.O. del Servizio Cultura del Comune sede del Polo Culturale.

Compete al Direttore Tecnico, in particolare, la previsione economica triennale degli interventi culturali, nonché la predisposizione dei bilanci annuali di previsione e di consuntivo con la relativa rimessa in disponibilità, a ciascun Comune, degli eventuali residui.

In attuazione agli indirizzi di cui all'art. 7, il Direttore Tecnico definisce le modalità di scelta dei prestatori dei servizi culturali e annessi, in conformità alle norme vigenti, per la realizzazione del piano annuale degli interventi culturali.

Delle scelte effettuate dà comunicazione alla Consulta.

Il Direttore Tecnico può avvalersi della collaborazione del personale dei servizi culturali dei Comuni aderenti e di eventuale personale assunto, previo assenso da parte della Consulta, a tempo determinato tramite progetti obiettivi, lavori socialmente utili, collaborazioni professionali.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore Tecnico vengono espletate da un funzionario del Comune sede del Polo.

ART. 10 FORNITORE DI SERVIZI CULTURALI

Il Polo Culturale si avvale di un Fornitore di servizi culturali al fine di predisporre, curare e realizzare il programma culturale annuale e pluriennale in ciascuno dei Comuni aderenti.

Il Fornitore di servizi culturali è individuato secondo le norme vigenti e le procedure in essere presso il Comune sede del Polo, in conformità agli indirizzi e obiettivi strategici individuati dalla Consulta.

Il Fornitore di servizi culturali elabora anche il programma culturale su indicazione della Consulta ed in base al bilancio di previsione approvato dalla stessa.

Il Fornitore di servizi culturali e il Direttore Tecnico collaborano affinché le indicazioni e le direttive della Consulta si traducano in attività e programmi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 11 SPONSORIZZAZIONI

Sono considerati "Sponsor" i soggetti che conferiscono contributi in denaro, servizi o beni.

Agli Sponsor sono concessi spazi comunicazionali adeguati e proporzionati al conferimento di risorse corrisposte secondo criteri determinati dalla Consulta, di cui all'art. 7.

Il Polo Culturale resta escluso da ogni responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi, anche in ordine finanziario, per i servizi resi e i beni concessi dagli sponsor nell'ambito delle iniziative.

La procedura di individuazione degli sponsor è gestita dal comune sede del Polo secondo la normativa vigente.

ART. 12 BENI INVENTARIABILI

I beni acquistati con finanziamento del Polo rimangono a carico del Comune sede del Polo il quale provvederà ad iscriverli in un apposito inventario.

In caso di scioglimento del Polo dovranno essere determinati, da parte della Consulta dei Comuni, di cui all'art. 7, i criteri e le modalità per il riparto di tali beni tra i Comuni associati.

ART. 13 MODALITA' DI ADESIONE AL POLO

Il Comune che intenda prendere parte al Polo Culturale del Castanese dovrà inoltrare formale domanda entro il **31 dicembre 2024 e 2025**.

Tale domanda sarà valutata dalla Consulta dei Comuni che delibererà l'adesione con la presenza di almeno la metà più uno degli appartenenti e a maggioranza di voti.

ART. 14 PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

I Comuni aderenti al Polo dispongono affinché le richieste di autorizzazione e le relative pratiche amministrative per l'ottenimento del nulla osta della Commissione competente per pubblici spettacoli siano espletate dagli uffici dei Comuni ove si svolgono le manifestazioni, secondo la vigente normativa.

I Comuni dispongono, inoltre, per il servizio di viabilità e di ordine pubblico sul territorio di competenza.

ART. 15 DURATA

La presente convenzione ha validità triennale dal.././2024 al 31/12/2026 e potrà essere rinnovata per analogo periodo, con apposito atto deliberativo, sempre che non siano intervenute cause ostative per la continuità delle funzioni e delle attività.

La convenzione potrà essere risolta per volontà espressa da almeno la metà più uno dei Comuni aderenti al Polo.

Per eventuali modifiche alla presente Convenzione si rimanda all'art. 7 "Competenze della Consulta dei Comuni".

ART. 16 RECESSO

Il recesso del singolo comune non comporta lo scioglimento del Polo Culturale, ma una revisione della quota di adesione triennale dei singoli Comuni.

Il Comune che intenda recedere dalla convenzione dovrà darne comunicazione entro:

- il 31 dicembre 2024
- il 31 dicembre 2025.

Qualora tale comunicazione pervenga in data posteriore a quella prevista, il recesso non esclude dal pagamento della quota di cui al precedente art. 5 riferito all'anno in corso.

Il recesso del Comune sede del Polo non comporta l'automatico scioglimento del Polo qualora entro i successivi sei mesi un altro Comune convenzionato dichiari di volersi assumere il ruolo di sede del Polo Culturale del Castanese.

ART. 17 LEGGI IN MATERIA E FORO COMPETENTE

Riguardo la presente convenzione, per tutti gli aspetti non regolati, si farà riferimento alle leggi vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione e applicazione in qualsiasi ambito della presente convenzione, si indica quale foro competente quello di Milano.